



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

CONVENZIONE

TRA

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale** (di seguito Dipartimento), codice fiscale 80188230587, con sede in Roma Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Capo del Dipartimento *pro tempore*, cons. Marco De Giorgi

E

il **Consiglio nazionale dei giovani**, organo consultivo e di rappresentanza dei giovani istituito con la legge n. 145/2018, C.F. 96418280580, con sede legale in Roma, Via Novara, 41, rappresentato dalla dott.ssa Maria Cristina Rosaria Pisani, in qualità di Presidente *pro tempore*

di seguito denominati anche collettivamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 2 aprile 2021, con n. 888, al cons. Marco De Giorgi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l’art. 1, comma 470, ha istituito il “Consiglio nazionale dei giovani” (d’ora in poi “Consiglio”), quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani;
- il successivo comma 472 del medesimo art. 1 ha, altresì, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma “Incentivazione e sostegno alla gioventù”, della missione “Giovani e sport”, un fondo, con una dotazione di euro 200.000,00 per l’anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 470 a 477;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13/Bil in data 11 febbraio 2019, ha, tra l’altro, istituito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il capitolo 792 “*Somme da destinare al Consiglio nazionale dei giovani*”;
- l’art. 1, comma 278, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha rifinanziato, per l’importo di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui al citato art. 1, comma 472, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- l'art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha incrementato di 400.000,00 euro per l'anno 2021 il fondo di cui al citato art. 1, comma 472, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese...*”;
- è necessario sostenere le attività del Consiglio e le iniziative volte a favorire la ripartenza del mondo giovanile nel periodo post-emergenza, ivi comprese quelle necessarie a garantirne la partecipazione allo *European Youth Forum* e ad iniziative internazionali, tra cui lo Y20 Summit, il gruppo di coinvolgimento giovanile ufficiale del G20 Italia, e la Pre-Cop 26, la Conferenza Preparatoria alla Cop 26, la Conferenza promossa dalle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- con nota, acquisita in data 23 aprile 2021 con prot. DGSCU n. 154298, il Consiglio ha presentato una Relazione programmatica sulle attività che intende realizzare, successivamente aggiornata con PEC acquisita, in data 14 giugno 2021, con prot. DGSCU n. 160642;
- si ritiene opportuno sottoscrivere con il Consiglio un'apposita convenzione per disciplinare tempi e modalità di trasferimento delle risorse previste dalla normativa vigente, pari ad euro 600.000,00, ai fini della realizzazione delle attività proposte nella riferita Relazione programmatica;
- il capitolo 792 “*Somme da destinare al Consiglio nazionale dei giovani*”, del Centro di responsabilità 16 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021, presenta le necessarie disponibilità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che ha come finalità il trasferimento delle risorse, pari ad euro 600.000,00, di cui in premessa, al Consiglio nazionale dei giovani, per il finanziamento delle attività previste nella Relazione programmatica allegata alla presente Convenzione.

Art. 2 - Durata e efficacia

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di comunicazione al Consiglio dell'avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
2. La Convenzione ha una durata di 12 mesi, fatto salvo eventuale proroga, che potrà essere concessa dal Dipartimento con motivata richiesta, da parte del Consiglio, pervenuta almeno 30 giorni prima del predetto termine. La concessione della proroga non costituisce, in ogni caso, motivo di maggiorazione del finanziamento a carico del Dipartimento.

Art. 3 – Modalità di trasferimento delle risorse

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi 472 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., al Consiglio nazionale dei giovani è destinata la somma complessiva di euro 600.000,00 (seicentomila/00), che sarà erogata dal Dipartimento con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 40% del finanziamento, da erogarsi a seguito della positiva conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, previa presentazione di:
 - una formale richiesta di erogazione da parte del Presidente *pro tempore* del Consiglio;

- un progetto esecutivo relativo alle attività da realizzare, con particolare riguardo ad iniziative volte a favorire la ripartenza del mondo giovanile nel periodo post-emergenza, nonché a quelle afferenti alla partecipazione del Consiglio a iniziative europee e internazionali.

Il Dipartimento disporrà il relativo pagamento solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo che dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione;

- b) una seconda quota, fino al 40% del finanziamento, da erogarsi previa presentazione di:
- una formale richiesta di erogazione da parte del Presidente *pro tempore* del Consiglio;
 - una relazione illustrativa intermedia delle attività realizzate;
 - un rendiconto riepilogativo delle spese sostenute;
 - la documentazione giustificativa delle spese sostenute e quietanzate per un valore pari ad almeno il 40% del finanziamento erogato a titolo di prima quota;
- c) una terza quota, a saldo, non eccedente il restante 20% del finanziamento, da erogarsi previa presentazione di:
- una formale richiesta di erogazione da parte del Presidente *pro tempore* del Consiglio;
 - una relazione illustrativa finale di tutte le attività realizzate;
 - la documentazione attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 60% del finanziamento assegnato;
 - un rendiconto riepilogativo delle spese sostenute.

2. Fermo restando il limite del finanziamento riconosciuto, pari ad euro 600.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un finanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate e quietanzate dal Consiglio.

3. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento, entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione delle attività.

4. Il saldo sarà erogato dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 4 – Adempimenti del Consiglio

1. Il Consiglio prende atto e accetta che il finanziamento venga erogato per consentire allo stesso di realizzare le attività indicate nel programma allegato alla presente Convenzione.

2. Il Consiglio dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del contributo di cui trattasi è il conto IBAN IT 77H 03069 09606 100000167172, presso Intesa San Paolo, conto dedicato anche se non in via esclusiva a commesse pubbliche, nel rispetto delle previsioni dettate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Art. 5 - Rapporti con i terzi

1. Il Consiglio è l'unico responsabile in relazione alle attività disciplinate dalla presente Convenzione.

2. Il Dipartimento rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto giuridico o comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione; in particolare, il Consiglio si impegna a mantenere indenne il Dipartimento da eventuali pretese creditorie di terzi.

Art. 6 – Controversie

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al competente Foro di Roma.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le Parti in forma scritta.

La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Letta, approvata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.

Per il Dipartimento
Il Capo Dipartimento
cons. Marco De Giorgi

Per il Consiglio
Il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Rosaria Pisani